

Antonio Leo TARASCO, *La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 265 [in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 1/2008].

Dopo un periodo non breve, nell'ultimo lustro vi è stata una significativa ripresa d'interesse per i beni pubblici. Esso è stato al centro di un convegno annuale dei professori di diritto amministrativo, nonché di studi monografici, generali e specifici, a volte assai accurati, come quello di Mauro Renna. Sono numerosi, in particolare, gli studi dedicati più specificamente ai beni culturali, i quali sono considerati dall'angolo visuale ancor più specifico della "redditività" in questa ricerca. Essa esce non a caso nella collana "diritto dell'economia", diretta da Eugenio Picozza e Raffaele Lener.

La ricerca muove dall'intento di verificare quanto sovente prospettato nelle sedi scientifiche e in quelle istituzionali, in analisi recenti e meno recenti, come ipotesi storica, ossia che i beni culturali non sono stati intesi, prima ancora che utilizzati, come fonti di risorse finanziarie. È prevalsa, infatti, ben oltre la stagione storica segnata dalla normativa del 1939, la prospettiva della conservazione e della tutela. Con la conseguenza, a dir poco paradossale in un Paese nel quale si trova buona parte del patrimonio culturale occidentale, che tale patrimonio non solo non è stato messo al centro dell'agenda politica, ma che è mancata perfino una politica che – mutuando la terminologia invalsa nel diritto comunitario – mirasse alla sana gestione finanziaria, cioè all'efficienza.

La verifica di questa ipotesi è condotta su due versanti. Il primo è quello propriamente giuridico, con la disamina delle interpretazioni ascritte dalla legislazione e dalla giurisprudenza (costituzionale, amministrativa, contabile), oltre che dalla scienza giuridica, all'articolo 9 della Costituzione. L'altro versante è quello economico, il quale fornisce a Tarasco ulteriori dati per verificare l'ipotesi storica dell'inadeguato utilizzo del patrimonio culturale italiano. La spiegazione che egli suggerisce è che la cultura giuridica, nelle sue varie componenti, abbia complessivamente ostacolato l'adozione di criteri gestionali più rispondenti alla logica del buon andamento, che pure costituisce un principio costituzionale. Il motivo è d'ordine ideologico, ossia – per usare le parole dell'a. - <<il purismo della tesi conservativa>> (p. 21), l'eccessivo peso attribuito al valore

estetico-culturale dei beni, l'emarginazione delle ipotesi d'interpretazione congiunta degli articoli 9 e 41 (p. 34), finanche il timore per la gestione aziendale, vista come una sorta di cavallo di Troia, con il conseguente rischio del cedimento alle logiche del mercato. La spiegazione avanzata dall'a. è che vi abbiano influito non fattori giuridici, ma ragioni metagiuridiche, ossia che la scienza del diritto pubblico, con rare eccezioni, abbia aderito a concezioni che prescindono dai profili economici dei beni culturali. Solo nel periodo più recente, i mutamenti intervenuti nell'ordinamento giuridico, indotti dalle norme comunitarie e dalle difficoltà finanziarie che i pubblici poteri incontrano, ha dato luogo a un nuovo corso.

Il nuovo corso non lascia insensibile la giurisprudenza, pur se non mancano fenomeni di vischiosità. Ne costituisce una eloquente dimostrazione una recente deliberazione della Corte dei conti (2005), secondo la quale <<la logica del profitto in senso economico va comunque ritenuta, per la natura stessa del museo, fundamentalmente estranea alla sua missione>> (p. 51). È un'affermazione che lascia davvero perplessi, dal momento che almeno nella Corte dei conti non dovrebbe mancare consapevolezza della limitatezza delle risorse finanziarie suscettibili di essere destinate al settore pubblico, nonché degli esempi stranieri, i quali attestano la possibilità di gestire in modo proficuo i beni culturali, mantenendone ferma la destinazione pubblica. D'altronde, lo stesso codice dei beni culturali del 2004 s'ispirava alla concezione della valorizzazione del patrimonio culturale in vista della sua fruizione da parte del pubblico, non annetteva grande rilievo alla redditività.

Quella di Tarasco è una critica che coglie nel segno, dunque, pur se non è certamente nuova. Proprio per questa ragione, però, per un verso, la critica alla concezione estetizzante o "purista" è fin troppo sottolineata, anche nella parte dedicata ai nuovi istituti giuridici (p. 118 e 125). Per un altro verso, ci si può domandare se il risultato di tipo parziale conseguito dall'a. non avrebbe tratto giovamento da un confronto con altri risultati di tipo parziale, segnatamente da quelli riguardanti la disciplina generale dei beni, per i quali è noto il prolungato disinteresse di governanti e amministratori perfino per la reale destinazione alla fruizione pubblica. Per un altro verso, ancora, bisognerebbe verificare se il pregiudizio nei confronti della logica aziendale, cioè dei conti, prima ancora che nei confronti del mercato, denoti esclusivamente, o quanto meno principalmente,

la cultura giuridica oppure costituisca un tratto generale della cultura italiana. Va detto che l'a. non manca di segnalare la <<ontologica diffidenza ...per i profili della redditività dei beni culturali>> (p.105) manifestata a più riprese da soprintendenti, funzionari mussali e storici dell'arte, ma si tratta di spunti isolati.

La parte più interessante della ricerca è, comunque, quella dedicata ai nuovi strumenti ai quali i pubblici poteri fanno ricorso per gestire in modo più efficiente il patrimonio culturale. Ve ne sono svariati: le società miste, il *project financing* (esaminati nel secondo capitolo) e soprattutto l'esternalizzazione delle funzioni relative ai beni culturali (cui è interamente dedicato il terzo capitolo). Questo nuovo indirizzo dell'azione pubblica nasce nell'ultimo decennio del XX secolo e si consolida nello scorcio del XXI, sulla scia di analoghe esperienze di altri Paesi occidentali. Ha come presupposto la necessità, più che la possibilità, di assicurare una gestione redditizia del patrimonio culturale. Si esplica mediante strumenti non solo disciplinati da una serie di norme, ma ormai ampiamente utilizzati in sede applicativa. Dal volume risulta chiaro come Tarasco ne abbia avuto sottocchio un numero elevato, dai più semplici ai più complessi, pur se ne ha esaminato in modo più approfondito alcune manifestazioni particolarmente significative, come i musei civici veneziani e alcuni parchi toscani. La ricerca segue, inoltre, gli sviluppi e le oscillazioni della giurisprudenza.

Per queste ragioni la ricerca costituisce un apporto di notevole interesse per lo studio dei dati del reale. Per quanto riguarda, invece, l'ordine delle rappresentazioni teoriche di quei dati, l'a. effettua una scelta di fondo. Contrariamente a quanto si suole fare nelle monografie giuridiche, dopo aver esaminato gli istituti positivi, non passa a quella che un tempo si sarebbe detta la problematica dogmatica. Non si preoccupa neppure di prendere posizione circa le costruzioni pubblicistiche più tradizionali e quelle più aperte all'influenza della scienza del diritto privato. Questa scelta di fondo non è priva di inconvenienti: è un peccato, in particolare, che l'a. non abbia approfondito la nozione di patrimonio, sulla quale vi sono interessanti apporti della cultura giuridica francese. Tuttavia, è almeno una scelta chiara. Essa, inoltre, fa sì che al lettore sia risparmiata l'esposizione minuziosa di schematiche tralaticie, ormai frequente nelle monografie di diritto pubblico.

I pregi della ricerca sono, dunque, due. Essa fa il punto della situazione, alla luce della normazione positiva e delle sue applicazioni, traendone lo spunto per

esporre considerazioni critiche, che si fondano su numerosi dati, giuridici ed economici. L'altro pregio consiste nell'aver dimostrato che se fino a un recente passato non disponevamo di strumenti adeguati per gestire il patrimonio culturale, quegli strumenti ora esistono, pur se vi sono margini tutt'altro che trascurabili per perfezionarli e consolidarli, e vanno quindi adoperati.

Prof. Giacinto della Cananea